

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 166

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - LANCIONI - SCHIRRU - SATTA Giovanni - USAI

il 15 giugno 2020

Promozione del turismo equestre in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di generare sviluppo economico e sociale dei diversi comparti della Sardegna attraverso la realizzazione e la diffusione del "prodotto turismo equestre" in grado di incontrare le esigenze di mercato e del cliente con l'obiettivo di fare degli equidi una risorsa capace di produrre reddito. Si intende, quindi, valorizzare la vacanza a cavallo proponendo sotto lo stesso prodotto e sotto lo stesso marchio, cavallo e turismo equestre, zone costiere e aree interne, valorizzando il patrimonio architettonico locale, i beni ambientali e storico-culturali, le tradizioni enogastronomiche e quelle produttive artigianali, le arti e i mestieri, le strutture museali, creando occupazione di maestranze e professionalità proprie del mondo equestre.

Il prodotto turismo equestre è costituito da una componente infrastrutturale, come i centri ippici, a cui si aggiungono tutti i servizi integrativi gemmati e indotti nel percorso dell'ippovia (turismo culturale, storico, archeologico, ambientale, ristorazione tipica ed enogastronomica, botteghe artigianali e centri commerciali naturali).

La realizzazione e la diffusione del prodotto turismo equestre avviene attraverso l'attuazione di progetti da parte di un soggetto attuatore individuato mediante apposito bando regionale. Il soggetto attuatore composto da operatori del settore, istituisce un disciplinare e un codice etico per il turismo equestre che definisce strategie e atti di indirizzo per lo sviluppo dell'intero settore in coerenza con le tendenze e le esigenze di mercato.

Il progetto per la diffusione del prodotto turismo equestre prevede la messa in rete di centri ippici e strutture per l'ospitalità turistica (agriturismi, bed&breakfast, alberghi, albergo diffuso, alberghi rurali ecc.) e per la pratica equestre; la messa in rete dei centri di interesse archeologico, storico, culturale e ambientale, delle botteghe artigianali, dei centri naturali commerciali e dei ristoranti tipici; la messa in rete di ippovie e itinerari percorribili a cavallo, in calesse e in carrozza mediante lo sviluppo di un'applicazione digitale, gps che superi il problema della cartellonistica; la valorizzazione in chiave turistica di feste equestri, gare, fiere, sagre e altri fattori culturalmente riferiti e riferibili al mondo del cavallo; la creazione di un portale-sito web, dedicato al turismo equestre; la realizzazione di grandi e-

venti di richiamo internazionale; il marchio unico istituzionale e commerciale; la formazione degli operatori e guide equestri, che preveda l'aggiornamento dei criteri di sicurezza per gli operatori, guide equestri, clienti e cavalli, l'aggiornamento sui principi di cura e assistenza clienti (guest relation), la partecipazione a corsi di base di lingua inglese, al fine di uniformare l'offerta turistica e l'internazionalizzazione; la realizzazione di un elenco in formato telematico di nominativi di operatori e guide equestri, corredati dalle specifiche qualifiche, brevetti e/o certificazioni, rilasciati da Federazioni o Enti riconosciuti dal CONI.

Con la presente legge si persegue l'obiettivo di dare massima visibilità agli operatori del settore equestre provvisti di una struttura organizzativa idonea ad attrarre fruitori dei servizi. Le azioni di promozione saranno in grado di creare reddito per i centri ippici, le imprese agricole e gli artigiani con la realizzazione di eventi di richiamo internazionale e garantendo, agli operatori di settore, la partecipazione a fiere equestri nazionali e internazionali.

L'attività di marketing territoriale integrato si svilupperà inoltre con:

- a) l'attivazione di moderni sistemi di comunicazione e digital marketing al fine di promuovere il turismo equestre sviluppando una rete commerciale, analizzando i trend di mercato, prevedendo l'andamento e creando offerte sul profilo del cliente target;
- b) la realizzazione di un'applicazione digitale di facile consultazione al fine di informatizzare, tramite mappatura GPS, i centri equestri, i punti di ristoro cavalli, i punti di pernottamento, i percorsi e le ippovie integrati dai punti di interesse archeologico, storico, culturale, ambientale ed enogastronomico o ristorante tipico, dalle botteghe artigianali o di arti e mestieri e dai centri commerciali naturali;
- c) l'applicazione di tecnologie di innovazione quali quelle web, web marketing, web app, social e di Booking Engine, al fine di agevolare la nascita di sistemi di e-commerce e di vendita on-line del prodotto turistico equestre.

Realizzare e diffondere il progetto relativo al prodotto turismo equestre significa permettere all'industria turistica equestre di dare vita ad un indotto economico dalle grandi potenzialità in grado di favorire lo sviluppo e la valorizzazione nell'Isola di una serie di attività legate al mondo del cavallo e non solo, la moda e l'abbigliamento equestre, i prodotti dell'artigianato, le maestranze e le professionalità proprie del mondo equestre, la ristorazione e la cultura eno-gastronomica, i prodotti agroalimentari, le risorse culturali e storiche e le strutture museali.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale coniugando l'interscambio di flussi tra la zona costiera e l'area interna dell'Isola.

2. La Regione individua i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività di turismo equestre al fine di stimolare e sviluppare il turismo equestre in Sardegna attraverso iniziative mirate che portino il settore ad una maggiore qualificazione e stabilizzazione di "prodotto turistico" spendibile sul mercato regionale, nazionale ed internazionale.

3. La Regione:

- a) incentiva tutte le azioni utili al fine di diffondere e distribuire il prodotto turismo equestre con moderni strumenti digitali e innovativi massimizzando ed incrementando l'efficacia anche economica di queste attività;
- b) favorisce la diffusione del "prodotto turismo equestre" in Sardegna aumentandone la qualità e caratterizzazione identitaria attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse;
- c) prevede metodologie di sostegno economico verso gli operatori che in forma associativa favoriscono lo sviluppo e la crescita del comparto;
- d) garantisce sostegni finanziari in funzione dello sviluppo e della crescita economica e culturale del turismo equestre dell'Isola per favorire la promozione di iniziative di carattere nazionale ed internazionale, equestre

e di attività ippiche, sportive ludiche e ricreative che trovino collocazione nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;
- b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;
- c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
- d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con caratteristiche definite dalle Linee guida per l'istituzione e la gestione della rete escursionistica della Sardegna (RES) in attuazione della legge regionale del 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);
- e) punti di sosta e ristoro: strutture, poste lungo il percorso delle ippovie, adibite al ricovero degli equidi e dei cavalieri per la sosta, l'abbriveraggio e il ristoro, con possibilità di pernottare (centri ippici, imprese agricole o agrituristiche, imprese turistiche);
- f) prodotto turismo equestre: un prodotto turistico in grado di incontrare le esigenze di mercato e del cliente e che persegue l'obiettivo di fare degli equidi una risorsa capace di produrre reddito, costituito da una componente infrastrutturale, quale i centri ippici, a cui si aggiungono tutti i servizi integrativi gemmati ed indotti nel percorso dell'ippovia (turismo culturale, storico, archeologico, ambientale, ristorazione tipica ed eno-

- gastronomica, botteghe artigianali e centri commerciali naturali);
- g) punti di interesse: luoghi che identificano peculiarità e tradizioni della Sardegna (punti di interesse archeologico, storico, culturale o ambientale, le botteghe artigianali, i centri commerciali naturali, i ristoranti tipici, le arti e i mestieri della tradizione sarda).

Art. 3

Prodotto turismo equestre

1. La Regione favorisce la diffusione del prodotto turismo equestre mediante una serie di attività di organizzazione e promozione da realizzarsi tramite un soggetto attuatore individuato mediante apposito bando.

2. Il soggetto attuatore è composto da operatori di settore e ricomprendere i seguenti soggetti:

- a) un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di turismo equestre con la partecipazione di centri ippici, strutture per l'ospitalità turistica (agriturismi, bed&breakfast, alberghi, albergo diffuso alberghi rurali ecc.) integrati con punti di interesse enogastronomico o ristorante tipico, botteghe artigianali o di arti e mestieri o centri commerciali naturali e altri organismi pubblici e privati che abbiano come finalità quella della promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, ambientale, turistico e culturale;
- b) un'agenzia di marketing e comunicazione che abbia maturato esperienza nella promozione del turismo equestre e nell'organizzazione di eventi nazionali e internazionali nel settore equestre e dello sport in generale e/o che i propri soci abbiano maturato esperienza nella promozione del turismo equestre e nell'organizzazione di eventi nazionali e internazionali nel settore equestre e nello sport in generale;
- c) un tecnico di equitazione di campagna ovvero di turismo equestre di III livello (rilasciato da federazione riconosciuta dal CONI) che abbia maturato esperienza a livello nazionale e/o internazionale nella creazione di itinerari ovvero nella organizza-

- zione di manifestazioni;
- d) un tecnico veterinario esperto in ippatria iscritto all'albo e/o docente universitario in materia veterinaria atto a garantire il rispetto della normativa vigente sul benessere animale;
 - e) un operatore turistico sia essa agenzia o tour operator in grado di attuare azioni sia a livello nazionale che internazionale e sviluppare una rete commerciale, analizzando i trend di mercato, creando offerte sul profilo del cliente target.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità e i requisiti per l'individuazione del soggetto attuatore.

Art. 4

Attività del soggetto attuatore e marketing territoriale integrato

1. Le attività del soggetto attuatore per la diffusione del prodotto turismo equestre consistono:

- a) nella istituzione di un disciplinare e di un codice etico per il turismo equestre che definisce strategie e atti di indirizzo per lo sviluppo dell'intero settore in coerenza con le tendenze e le esigenze di mercato;
- b) nella messa in rete di centri ippici e strutture per l'ospitalità turistica (agriturismi, bed&breakfast, alberghi, albergo diffuso, alberghi rurali ecc.) e per la pratica equestre;
- c) nella messa in rete dei centri di interesse archeologico, storico, culturale e ambientale, delle botteghe artigianali, dei centri naturali commerciali e dei ristoranti tipici;
- d) nella messa in rete di ippovie e itinerari percorribili a cavallo, in calesse e in carrozza mediante lo sviluppo di un'applicazione digitale, gps che superi il problema della cartellonistica;
- e) nella valorizzazione in chiave turistica di feste equestri, gare, fiere, sagre e altre attività legate al mondo del cavallo mediante punti informativi in loco;
- f) nella creazione di un portale-sito web, dedicato al turismo equestre che includa:
 - 1) il calendario degli eventi collegati al

- mondo equestre della Sardegna;
- 2) la mappatura dei centri ippici, delle strutture per l'ospitalità turistica (agriturismi, bed&breakfast, alberghi, albergo diffuso, alberghi rurali ecc.) delle botteghe artigianali, dei centri naturali commerciali e dei ristoranti tipici;
 - 3) informazioni sulle ippovie praticabili della Sardegna, livello di difficoltà dei percorsi, punti di interesse visitabili (archeologico, storico, culturale e ambientale);
- g) nella realizzazione di grandi eventi di richiamo internazionale;
 - h) nello sviluppo di un marchio unico istituzionale e commerciale;
 - i) nella formazione degli operatori e guide equestri, che preveda l'aggiornamento dei criteri di sicurezza per gli operatori, guide equestri, clienti e cavalli, l'aggiornamento sui principi di cura e assistenza clienti (guest relation), la partecipazione a corsi di base di lingua inglese, al fine di uniformare l'offerta turistica e l'internazionalizzazione;
 - j) nella realizzazione di un elenco in formato telematico di nominativi di operatori e guide equestri, corredati dalle specifiche qualifiche, brevetti e/o certificazioni, rilasciati da federazioni o enti riconosciuti dal CONI.

3. Il soggetto attuatore, inoltre:

- a) attiva moderni sistemi di comunicazione e digital marketing al fine di promuovere il turismo equestre sviluppando una rete commerciale, analizzando i trend di mercato, prevedendo l'andamento e creando offerte sul profilo del cliente target;
- b) realizza un'applicazione digitale di facile consultazione al fine di informatizzare, tramite mappatura GPS, i centri ippici, i punti di ristoro cavalli, i punti di pernottamento, i percorsi e le ippovie integrati dai punti di interesse archeologico, storico, culturale, ambientale ed eno-gastronomico o ristorante tipico, dalle botteghe artigianali o di arti e mestieri e dai centri commerciali naturali. L'applicazione deve perseguire la finalità del superamento dei costi di manutenzione di segnaletica e contestualmente l'applicazione dell'orienteeing;
- c) applica tecnologie di innovazione quali

quelle web, web marketing, web app, social e di booking engine, al fine di agevolare la nascita di sistemi di e-commerce e di vendita on-line del prodotto turismo equestre.

Art. 5

Mappatura, promozione e marchio

1. I soggetti interessati quali i centri ippici, i ristoranti tipici, i centri commerciali naturali, gli artigiani e le botteghe artigianali, arti e mestieri della tradizione sarda e i gestori dei punti di interesse archeologico, storico, culturale e ambientale situati lungo i percorsi, possono coordinarsi con il soggetto attuatore al fine di aderire al programma di mappatura, promozione e marchio nel rispetto dei contenuti del disciplinare e del codice etico per il turismo equestre.

Art. 6

Monitoraggio e verifica

1. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità per effettuare l'attività di monitoraggio e la verifica sullo stato di attuazione dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi di diffusione del prodotto turismo equestre.

Art. 7

Centri ippici

1. I centri ippici sviluppano la loro attività con i fruitori dei servizi e rappresentano punto di sosta e di ristoro per i clienti di passaggio.

2. I centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività turistica, sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

3. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano con-

formi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

4. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 3 è subordinato al rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza nel rispetto delle norme europee, nazionali, regionali e disposizioni comunali.

5. I centri ippici rispondono ai seguenti requisiti e condizioni:

- a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
- b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
- c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
- d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
- e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

6. L'Amministrazione regionale può concedere contributi prioritariamente ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 8

Valorizzazione delle attività con gli equidi

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di forma-

zione e aggiornamento professionale.

2. La Regione disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

3. La Regione promuove il significato del ruolo e l'impiego degli equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

4. La Regione promuove e disciplina l'ippoterapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi finalizzata alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dall'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita, estendendo tali benefici al comparto turistico.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già stanziata alla missione 07 - programma 01 del bilancio 2020 -2022.

Art. 10

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 34 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).